



Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA N. 71 del 19-11-2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA, NELLA PIAZZA DI VIA DEL DONATORE ANGOLO VIA PIAZZOLA NEL CAPOLUOGO DI VILAFRANCA PADOVANA, PER IL GIORNO LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 14:00 PER CONSENTIRE LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ

IL RESPONSABILE AREA III UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.10.2024 avente oggetto "INIZIATIVE DI ANIMAZIONE COMMERCIALE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI LIMENA E VILAFRANCA PADOVANA - Organizzazione di intrattenimento, gestione e realizzazione del Villaggio di Natale 2024, nei giorni 7 e 8 dicembre 2024 e organizzazione e gestione del Carnevale di Villafranca Padovana 2025 - INDIRIZZI OPERATIVI";

VISTO che la manifestazione su indicata si svolgerà mediante occupazione di Piazza Marconi dal 04.12.2024 al 10.12.2024.

VISTO che per garantire la realizzazione di detta manifestazione necessita spostare il mercato settimanale di lunedì 9 dicembre 2024 presso piazza di via Del Donatore;

CONSIDERATA pertanto la necessità di emettere apposita ordinanza per lo spostamento del mercato settimanale del lunedì 9 dicembre 2024 nel parcheggio/piazza ubicata in via Del Donatore angolo via Piazzola disponendo divieto sosta con rimozione forzata su detta piazza;

VISTI gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA, NELLA PIAZZA DI VIA DEL DONATORE ANGOLO VIA PIAZZOLA NEL CAPOLUOGO DI VILLAFRANCA PADOVANA, PER IL GIORNO LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024, DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 14:00 PER CONSENTIRE LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ.

AVVERTE

1. Di trasmettere la presente Ordinanza, per quanto di rispettiva competenza alle forze dell'ordine e alle autorità preposte alle emergenze;
2. Di provvedere alla pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo telematico del Comune a termini di legge
3. È fatto obbligo a tutti gli esercenti delle attrazioni degli spettacoli viaggianti, di rispettare quanto indicato nelle Delibere di Giunta sopra indicate rispettando le vigenti disposizioni legislative (Nuovo Codice della Strada, Regolamento di attuazione, D.lgs. 81/2008). Gli stessi saranno completamente responsabili della vigilanza e sicurezza del pubblico transito per tutto il periodo della manifestazione, curando i percorsi alternativi, ponendo e mantenendo in opera tutta la segnaletica prescritta, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione, assicurando il passaggio dei mezzi di Soccorso, dei mezzi pubblici di linea, ecc. e sollevando sin d'ora questo Comune ed il personale preposto alla sorveglianza da ogni e qualsiasi responsabilità, molestia anche giudiziaria o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in conseguenza della presente Ordinanza;
4. Eventuali proroghe, modifiche o deroghe del presente provvedimento dovranno essere espressamente e tempestivamente richieste, comunicandole all'Ufficio Tecnico Comunale, per l'espletamento delle dovute pratiche amministrative;
5. L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di polizia indicati all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada, a cui si rinvia;
6. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono od autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base all'art. 37 del N.C.d.S. e all'art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.;
7. Ai sensi dell'art. 3, punto 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contenente le "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE
F.to Ramina Mariano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 71 del 19-11-2024

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DEI VEICOLI, CON RIMOZIONE FORZATA, NELLA PIAZZA DI VIA DEL DONATORE ANGOLO VIA PIAZZOLA NEL CAPOLUOGO DI VILAFRANCA PADOVANA, PER IL GIORNO LUNEDÌ 9 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 14:00 PER CONSENTIRE LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 04-12-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 971.

VILAFRANCA PADOVANA li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
19-11-2024

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO